



## ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SIENA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233

### **CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER INCARICO PROFESSIONALE ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI "PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA OMCEO" PER IL QUADRIENNIO 2025 – 2028**

#### **TRA**

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Siena) con sede in Piazza B. Petrucci, 18, codice fiscale 00170770523, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, dott. Roberto Monaco, nato a Trapani, il 21/05/1963, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, di seguito anche denominata per brevità "Committente";

#### **E**

Il dott. Massimo Bari [REDACTED]  
[REDACTED]

iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Siena al numero 180 sezione A dal 8/04/1992 e al Registro Revisori dei Conti del Ministero dell'economia e delle Finanze al numero 85512 di seguito anche denominato per brevità "Professionista";

#### **PREMESSO**

- che questo Ordine, in data 11/12/2024 ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse volto ad individuare il professionista più idoneo a cui affidare l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine, per il quadriennio 2025 – 2028, a decorrere dalla nomina (dalla sottoscrizione contratto di prestazione professionale);
- che l'avviso pubblico di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito web dell'ordine in Amministrazione Trasparente nella sottocategoria "Bandi di gara e contratti";
- che la scelta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene effettuata direttamente dal Consiglio Direttivo con delibera "*intuitu personae*" fra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno manifestato interesse mediante presentazione di formale domanda con allegato curriculum;

- che entro la data di scadenza ore 12,00 del giorno 27/12/2024 sono pervenute 4 domande;
- che, sulla base della valutazione effettuata in atti degli uffici sulla base dei curriculum presentati, il candidato prescelto sia da individuare nel Dott. Massimo Bari che vanta una consolidata esperienza nella revisione contabile di enti pubblici e che risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni professionali di cui sopra.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - PREMESSA**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO**

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri conferisce al Dott. Massimo Bari l'incarico "*intuitu personae*" di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' OMCeO Siena, per il quadriennio 2025 – 2028.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art.3.

### **ART. 3 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE**

Il Professionista, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'OMCeO congiuntamente con gli altri membri del Collegio, dovrà adempiere ai compiti elencati all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011.

L'attività del Professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, ed in particolare con il Tesoriere dell' OMCeO, fornendo al Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista, il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Qualora necessario il Professionista potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente presso la sede dell' Ordine. A tal proposito il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla OMCeO in materia di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso il Committente e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 5, fino alla sua concorrenza e salvo ogni

altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

#### **ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO**

L'incarico si intende conferito con durata quadriennale e decorrerà dalla sottoscrizione del presente contratto (dal 12.01.2021 al 12.01.2025), esclusa ogni tacita proroga.

#### **ART. 5 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo per l'incarico che il Professionista renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito in complessivi € 4.000,00 annui, oltre IVA e Cassa Professionale poste a carico del medesimo.

Il compenso sarà liquidato annualmente, previa emissione di regolare fattura elettronica del Professionista.

Obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari, per l'erogazione del compenso, le parti assumono l'obbligo del pieno rispetto delle disposizioni sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 della Legge 3 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;

#### **ART. 6 – RESPONSABILITA'**

L'OMCeO resta esonerata da ogni responsabilità o conseguenza pregiudizievole imputabile ad atti o azioni del Professionista che risponderà direttamente e per intero dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

#### **ART. 7 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI**

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionale di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

#### **ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'OMCeO potrà disporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, dal codice civile, oltre che nei seguenti casi che costituiscono elenco meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. per gravi o reiterate inadempienze contrattuali, formalmente rilevate e contestate dal Responsabile competente cui la prestazione è diretta;
- b. per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a n. 60 giorni,

che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;

c. per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d. impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

e. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, nel caso in cui il soggetto incaricato intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con la OMCeO.

Ricorrendone le condizioni, la OMCeO procederà a diffidare formalmente all'adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a gg.15. Perdurando l'inadempimento il contratto si intenderà risolto ex art.1456 cod. civ., fermo restando in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni a carico del Professionista.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno.

#### **ART. 9 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma e 40 del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n.

131. L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico del Professionista incaricato.

#### **ART.10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Tutti i dati ed informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del Committente.

#### **ART. 11 - TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 196/2003 e del vigente Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679, il Committente informa il prestatore d'opera che i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi e regolamenti e saranno conservati in archivi informatici e cartacei.

#### **ART. 12 - CONTROVERSIE**

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Siena, rinunciando espressamente fino d'ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

### **ART. 13 - ACCETTAZIONE**

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Siena, 27/01/2025

Per accettazione e conferma.

IL PRESIDENTE OMCeO Siena


IL PROFESSIONISTA



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli 2-4-6-9 del presente contratto e di approvarli specificamente.

IL PRESIDENTE OMCeO Siena

IL PROFESSIONISTA



*Originale firmato conservato agli atti.*

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993*